

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 270

48° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

29 ottobre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2005/C 270/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2005/C 270/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione <sup>(1)</sup> .....	2
2005/C 270/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3975 — Cargill/DFI) <sup>(1)</sup> .....	5
2005/C 270/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets) <sup>(1)</sup> .....	6
2005/C 270/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	7
2005/C 270/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	11
2005/C 270/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup> .....	13
2005/C 270/08	Nota informativa — Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21 .....	15
2005/C 270/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup> .....	33

**IT**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2005/C 270/10	Avviso di scadenza di misure antidumping .....	37
2005/C 270/11	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	38
2005/C 270/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	39
2005/C 270/13	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	42
2005/C 270/14	Aiuto di Stato (Articoli 87, 88 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati — Aiuto di Stato n. C 10/2000 (ex NN 112/99 e ex N 141/99) — Aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau (Sassonia) — Germania <sup>(1)</sup> .....	44
2005/C 270/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3964 — Berkshire Hathaway/MEHC) <sup>(1)</sup> .....	45
2005/C 270/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3784 — Tridonitcatco/Toyoda Gosei/LED JV) <sup>(1)</sup> .....	45
2005/C 270/17	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3972 — TRW Automotive/Dalphi Metal España) <sup>(1)</sup> .....	46
2005/C 270/18	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert) <sup>(1)</sup> .....	46

---

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

2005/C 270/19	Programma di lavoro AGIS 2006 .....	47
---------------	-------------------------------------	----

---

**Rettifiche**

2005/C 270/20	Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (GU C 262 del 21.10.2005) .....	48
---------------	--	----




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 ottobre 2005

(2005/C 270/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2138	SIT	tolar sloveni	239,53
JPY	yen giapponesi	140,03	SKK	corone slovacche	39,068
DKK	corone danesi	7,4613	TRY	lire turche	1,6405
GBP	sterline inglesi	0,68090	AUD	dollari australiani	1,6114
SEK	corone svedesi	9,5295	CAD	dollari canadesi	1,4211
CHF	franchi svizzeri	1,5459	HKD	dollari di Hong Kong	9,4109
ISK	corone islandesi	73,56	NZD	dollari neozelandesi	1,7188
NOK	corone norvegesi	7,8090	SGD	dollari di Singapore	2,0532
BGN	lev bulgari	1,9560	KRW	won sudcoreani	1 265,27
CYP	sterline cipriote	0,5735	ZAR	rand sudafricani	8,1293
CZK	corone ceche	29,690	CNY	renminbi Yuan cinese	9,8124
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3795
HUF	fiorini ungheresi	251,36	IDR	rupia indonesiana	12 168,35
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,582
LVL	lats lettoni	0,6964	PHP	peso filippino	66,668
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,5230
PLN	zloty polacchi	3,9895	THB	baht thailandese	49,507
RON	leu rumeni	3,6452			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione**

(2005/C 270/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XE5/04		
Stato membro	Spagna		
Regione	Comunità autonoma dell'Estremadura		
Titolo del regime di aiuti	Promozione dell'occupazione stabile nella Comunità autonoma dell'Estremadura		
Base giuridica	Decreto 18/2004, de 9 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 31 de 16 de marzo de 2004		
Spesa annua prevista per il regime	Importo annuo totale	9 milioni di EUR	
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 17.3.2004		
Durata del regime	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro	Sì	
	Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili	Sì	
	Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili		
Settori economici interessati	Tutti i settori comunitari <sup>(1)</sup> ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Junta de Extremadura Consejería de Economía y Trabajo		
	Indirizzo: Paseo de Roma s/n. C.P. 06.800. Mérida (Badajoz)		
Altre informazioni	Il regime di aiuti è cofinanziato per il 70% dal Fondo sociale europeo tramite il Programma operativo 2000-2006, nell'ambito delle misure 43.3 «Favorire il consolidamento dell'occupazione esistente», 42.6 «Offrire ai disoccupati possibilità d'inserimento sul mercato del lavoro» e 42.7 «Evitare la disoccupazione prolungata tramite azioni di reinserimento nel lavoro dei disoccupati di lunga durata». Da questo calcolo bisogna detrarre la parte finanziata esclusivamente da fondi propri della Comunità autonoma.		
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione	La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento.	Sì	

<sup>(1)</sup> Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell' aiuto	XE10/04		
Stato membro	Polonia		
Regione	Tutto il paese		
Titolo del regime di aiuti	Programma di aiuto all'occupazione sotto forma di agevolazioni fiscali		
Base giuridica	Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz.U. nr 95, poz. 956)		
Spesa annua prevista per il regime	Importo annuo totale	51,9 milioni di EUR	
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	1.5.2004		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro	Sì	
	Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili	Sì	
	Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili	No	
Settori economici interessati	Tutti i settori comunitari <sup>(1)</sup> ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Organi dell'amministrazione tributaria: 1) il direttore dei servizi fiscali, il direttore dei servizi doganali, il sindaco, il presidente dell'autorità distrettuale o di voievodato con funzione di organo di primo grado, 2) il presidente del tribunale fiscale e il presidente del tribunale doganale con funzione di: a) organo d'appello per le decisioni del direttore dei servizi fiscali e del direttore dei servizi doganali, b) tribunale di primo grado, sulla base di norme particolari, c) organo d'appello per le decisioni del tribunale di primo grado, 3) organo d'appello per l'amministrazione locale — con funzione di organo d'appello per le decisioni del sindaco e del presidente di voievodato. 4) il ministero delle Finanze pubbliche è un organo dell'amministrazione tributaria con funzione di: a) organo di primo grado d'ufficio nei casi di dichiarazione di nullità di una decisione, di riapertura di un procedimento, di modifica o annullamento di una decisione o di dichiarazione del termine di validità di una decisione, b) organo d'appello per le decisioni di cui alla lettera a).		
	Indirizzo: Tutto il paese		
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione	Conformemente all'articolo 9 del regolamento	Sì	

(<sup>1</sup>) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 13/04		
Stato membro	Repubblica di Estonia		
Regione	Repubblica di Estonia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	«Piano di sviluppo dell'Estonia destinato alla messa a disposizione dei fondi strutturali dell'Unione europea — documento di programmazione unico per il periodo 2004-2006» misura 1.3 «pari opportunità sul mercato del lavoro»		
Base giuridica	Sotsiaalministri määrus nr 89 (7.7.2004) RAK meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri		
Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Importo annuo totale	4 milioni di EUR	
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	19.7.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro	Sì	
	Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili	Sì	
	Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori comunitari <sup>(1)</sup> ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione	Sì	
	Industria manifatturiera <sup>(1)</sup>	Sì	
	Tutti i servizi <sup>(1)</sup>	Sì	
	Altri	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Tööturuamet		
	Indirizzo: Luha 16 EE-101029 Tallinn		
Altre informazioni	Il sistema di aiuti è cofinanziato a titolo dei fondi strutturali		
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione	Conformemente all'articolo 9 del regolamento	Sì	

<sup>(1)</sup> Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. COMP/M.3975 — Cargill/DFI)**

(2005/C 270/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 21/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Cargill Inc. («Cargill», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Degussa Food Ingredients GmbH e Maxens GmbH (insieme «DFI», Germania) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Cargill: foraggi, alimenti ed ingredienti per alimenti, medicinali,

— per DFI: ingredienti per alimenti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3975 — Cargill/DFI, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
BE-1049 Bruxelles/Brussel

---

(<sup>1</sup>) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets)**

(2005/C 270/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Vattenfall AB («Vattenfall», Svezia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti delle imprese Elsam A/S («Elsam», Danimarca) e Energie E2 («E2», Danimarca), mediante un accordo di scambio con DONG A/S («DONG», Danimarca).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Vattenfall: produzione, distribuzione e offerta di gas naturale, calore e altri prodotti e servizi relativi all'energia,

— per le parti oggetto di acquisizione di Elsam e E2: produzione di elettricità in Danimarca, distribuzione all'ingrosso di elettricità.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3867 -Vattenfall/Elsam and E2 Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
BE-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2005/C 270/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT1/04		
Stato membro	Repubblica federale di Germania		
Regione	Repubblica federale di Germania		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Concessione di aiuti intesi a sostenere la formazione nel settore tedesco della navigazione interna. Si tratta del seguito dato al regime di aiuti n. N 569/99, giunto a termine il 31 dicembre 2003.		
Base giuridica	§§ 23, 44 BHO		
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale annuale	1,534 milioni di EUR (importo massimo per ogni persona in formazione: 25 564,59 EUR)
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 1° gennaio 2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 dicembre 2006		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Sì Professione riconosciuta d'istruttore per la navigazione interna	
	Formazione specifica	No	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici		
	Altri servizi di trasporto	Sì Imprese del settore della navigazione interna, che operano con navi proprie o noleggiate	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Wasser- und Schifffahrtsdirektion West		
	Indirizzo: Cheruskerring 11 DE-48147 Münster		

Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento. La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.	Sì	
Numero dell'aiuto	XT 5/04		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Nordest dell'Inghilterra		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Stockton Borough Council — Childcare Entrepreneurs (Consiglio di Stockton Borough- Asili nido privati)		
Base giuridica	Section 11(1) Industrial Act 1982 Section 21(a), (b) and (c) Local Authority Act 2000		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	301 262 GBP
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere da 16.2.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Sì	
	Formazione specifica	No	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Government office for the North East European Programme Secretariat		
	indirizzo: Wellbar House Gallowate UK-Newcastle Upon Tyne NE1 4TD		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.	n.a.	

Numero dell'aiuto	XT 07/2004		
Stato membro	Italia		
Regione	Piemonte		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/93 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali — anno 2004		
Base giuridica	Deliberazione della Giunta regionale n. 16 — 11521 del 19/1/2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	4 411 395,03 EUR in forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere da 31.3.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2004		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si	
	Tutti i servizi	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome</p> <p>In relazione al tipo di attività prevista dalla direttiva in oggetto, sono autorità che concedono l'aiuto la regione stessa e le amministrazioni provinciali del Piemonte</p>		
	<p>Indirizzo:</p> <p>Regione Piemonte — Direzione regionale alla formazione professionale — Lavoro settore Attività formative via Magenta, 12 — IT-10128 Torino</p> <p>Provincia di Torino via Maria Vittoria, 12 — IT-10100 Torino</p> <p>Provincia di Vercelli via San Cristoforo, 7 — IT-13100 Vercelli</p> <p>Provincia di Novara p.za G. Matteotti, 1 — IT-28100 Novara</p> <p>Provincia di Cuneo c.so Nizza, 21 — IT-12100 Cuneo</p> <p>Provincia di Asti p.za V. Alfieri, 33 — IT-14100 Asti</p> <p>Provincia di Alessandria p.za Libertà, 17 — IT-15100 Alessandria</p> <p>Provincia di Biella via Quintino Sella, 12 — IT-13051 Biella</p> <p>Provincia del Verbano-Cusio-Ossola via dell'Industria, 25 — IT 28924 Verbania</p>		

Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.		Si
Numero dell'aiuto	XT 11/2004		
Stato membro	Repubblica italiana		
Regione	Veneto		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	L. 236/93 art. 9. Decreto dirigenziale 21.7.2003 relativo al finanziamento di Piani formativi aziendali e pluriaziendali		
Base giuridica	D.G.R.U. 437 del 20.2.2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	5 275 000,00 EUR, esclusa la quota privata. Tale importo comprende anche la quota relativa al regime di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere da 20.2.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale		Si
	Formazione specifica		Si
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:		Settori ai quali non si applica il «de minimis» indicati all'art. a/b/c/ del Regolamento (CE) n. 69/2001 nonché per I trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione del Veneto — Giunta regionale		
	Indirizzo: Dorsoduro 3901 — IT-30100 Venezia		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR		Si

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione**

(2005/C 270/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XT 43/03

**Stato membro:** Germania

**Regione:** Libera città anseatica di Brema

**Titolo del regime di aiuti:** Programma regionale per la promozione della formazione per l'economia di Brema (Landesprogramm zur Qualifizierungsförderung — LAQ) — iniziativa a sostegno dell'insediamento di imprese

**Base giuridica:** §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) der Freien Hansestadt Bremen (dort vorliegend)

**Spesa annua prevista per il regime:** Le sovvenzioni sono erogate nel quadro della dotazione di bilancio. E' previsto uno stanziamento annuo di 250 000 EUR per la realizzazione del programma fino al 2006

**Intensità massima dell'aiuto:** Per le piccole imprese quali definite dall'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001: massimo 65 % dei costi ammissibili; altre imprese massimo 50 %

**Data di applicazione:** L'aiuto è erogato su richiesta prima dell'avvio delle misure di formazione. Le misure già avviate non fruiranno della sovvenzione

**Durata del regime:** Il programma entra in vigore in data 1.10.2003 e scade il 31.12.2006

**Obiettivo dell'aiuto:** Rafforzare il potenziale di manodopera della libera città anseatica di Brema attraverso la formazione di dipendenti nel quadro dell'insediamento di imprese e di trasferimento di aziende regionali. Destinatari della misura sono i lavoratori che, partecipando ad iniziative di formazione di carattere generale od interdisciplinare, acquisiscono competenze in base ai più recenti sviluppi nei settori della tecnologia della produzione, dei processi, dell'informazione, delle comunicazioni, delle applicazioni multimediali e dell'ambiente, conoscenze di nuove forme di lavoro e di strutture di lavoro, approfondiscono le conoscenze di lingue straniere e della cultura della regione, ed acquisiscono altresì conoscenze atte a garantire il livello qualitativo. Non è prevista l'incentivazione di misure di formazione specifiche. E' escluso il perfezionamento professionale, quali i corsi volti ad esempio al conseguimento di un diploma professionale specifico

**Settori economici interessati:** Il programma è destinato prioritariamente alle piccole e medie imprese, quali definite dalla normativa comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio, dell'industria, delle libere professioni di tipo commerciale, del turismo e del settore terziario della libera città anseatica di Brema

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Bremerhavener Arbeit GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 6  
DE-27570 Bremerhaven

**Altre informazioni:**

Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales  
Referat 24 — Frau Zaremba  
Bahnhofplatz 29  
DE-28195 Bremen

**Numero dell'aiuto:** XT8/03

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Irlanda del Nord

**Titolo del regime di aiuti:** Formazione volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione nell'ambito della catena di approvvigionamento

**Base giuridica:**

— Agriculture Act 1949

— Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1970

**Spesa annua prevista per il regime:**

2003/04: 0,23 milioni di GBP

2004/05: 0,24 milioni di GBP

2005/06: 0,25 milioni di GBP

Totale: 0,724 milioni di GBP per 890 partecipanti

Nessun beneficiario singolo riceverà più di 1 milione di EUR.

L'aiuto medio per beneficiario ammonta a 850 GBP

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità di aiuto effettiva del programma è del 75 %, il che corrisponde all'intensità massima autorizzata del 75 % ripartita come segue:

- **70 % per la formazione generale** a favore delle piccole e medie imprese. Tutti i partecipanti provengono da PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 68/2001. La formazione è generale in quanto ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, fornisce qualifiche trasferibili ad altri settori e migliora la possibilità di collocamento dei singoli individui. L'ammissibilità dei partecipanti sarà controllato all'atto dell'iscrizione.
- **5 % dell'aiuto regionale.** L'Irlanda del Nord soddisfa le condizioni per poter beneficiare di un aiuto regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

**Data di applicazione:** Aprile 2003

**Durata del regime:** 1° aprile 2003 — 31 marzo 2006

**Obiettivo dell'aiuto:**

- Impartire una «formazione generale» volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione tra produttori, trasformatori e i numerosi commercianti al dettaglio che costituiscono la catena di approvvigionamento.
- Migliorare le competenze e le capacità per quanto concerne le questioni connesse alla catena di approvvigionamento quali l'evoluzione delle esigenze del mercato e dei consumatori, i fabbisogni delle imprese a monte della catena di approvvigionamento, i vantaggi derivanti dalla collabora-

zione e comprensione degli strumenti commerciali che permette alla catena di approvvigionamento nel suo insieme di meglio soddisfare le attese dei consumatori.

- Incoraggiare e formare i partecipanti ad adottare decisioni sul futuro delle loro imprese sulla base di un'informazione obiettiva, ad adottare le migliori prassi, ad elaborare risposte efficaci ai cambiamenti e ad accedere all'informazione e ad interpretarlo.
- Migliorare, in ultima analisi, le possibilità di collocamento dei partecipanti.
- Il programma è destinato ad agricoltori di piccole e medie aziende agricole, nonché ai membri della loro famiglia e loro partner commerciali.
- I posti di formazione disponibili sono i seguenti:
  - 2003/04: 297
  - 2004/05: 297
  - 2005/04: 296

Totale posti di formazione: 890

**Settore economico interessato (o settori):** Aziende agricole, orticole e agroalimentari

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Dr John Speers, Director of Environmental, Food and Central Services, Agri-Food Development Service, Department of Agriculture and Rural Development, Room 547, Dundonald House, Upper Newtownards Rd, Belfast BT4 3SB Northern Ireland

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

(2005/C 270/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 71/04		
Stato membro	Lettonia		
Regione	Lettonia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Promozione della riconversione e dello sviluppo delle zone rurali		
Base giuridica	Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma 4.1. apakšprioritātes «Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana» 4.1.4. pasākums: Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		2004	20 681 355 EUR
		2005	29 031 429 EUR
		2006	30 573 281 EUR
		Credito garantito	n.d.
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
Credito garantito			
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si X	No
	<p>L'importo dell'aiuto di Stato non può superare il 50% del costo totale ammissibile dell'investimento.</p> <p>Se nel periodo dal 2004 al 2006 il costo totale ammissibile per l'investimento in imprese previsto dal progetto non supera la somma di 540 000 EUR per un singolo beneficiario, il finanziamento pubblico ammonterà al 50% di tale importo. Il finanziamento è così ripartito: Unione europea 35%; Repubblica di Lettonia 15%; privati 50%.</p> <p>La spesa ammissibile corrisponde all'investimento iniziale di cui alla definizione del regolamento n. 70/2001, come da ultimo modificato: investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti</p>		
Data di applicazione	30.4.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	31.12.2006; le risorse finanziarie possono essere utilizzate fino al 31.12.2008, conformemente alla procedura dei fondi strutturali comunitari		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si X	No

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	No	
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere	X	
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
Altri servizi	X		
I settori ammissibili sono definiti conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:			
— promozione delle attività turistiche e artigianali;			
— diversificazione delle attività agricole e delle attività legate all'agricoltura per creare attività diverse o fonti di reddito alternative;			
— servizi di base per il settore e le popolazioni rurali			
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome:		
	Lauku atbalsta dienests		
	Indirizzo:		
	Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si X	No

## NOTA INFORMATIVA

**Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21**

(2005/C 270/08)

Ai sensi degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, le informazioni relative all'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri vanno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**I. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

Soltanto la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure adottate.

**1 — Francia**

La Francia ha adottato disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono esposte in due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):

- avviso agli esportatori di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 18 marzo 1995;
- avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 28 giugno 1995.

**A. AVVISO AGLI ESPORTATORI DI ALCUNI TIPI DI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI**

*(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)*

1. L'esportazione verso Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88-03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni per l'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei seguenti documenti:

- una fattura pro forma in duplice copia;
- documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile a materiali militari, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali militari e assimilati soggetti ad una procedura speciale d'esportazione, e alle sue disposizioni di attuazione.

3. Sono abrogati:

le disposizioni della tabella A dell'avviso agli esportatori relativo alle merci di cui è vietata l'esportazione (salvo presentazione di una licenza 02) del 24 novembre 1964, riguardante le merci denominate «parti e parti di ricambio ex 88-03 degli apparecchi classificati nelle posizioni tariffarie nn. 88-01 e 88-02, ecc.», e le disposizioni degli avvisi che hanno modificato tale avviso per quanto riguarda le merci della posizione tariffaria 88-03;

l'avviso agli esportatori del 30 settembre 1988, relativo ai prodotti di cui è vietata l'esportazione.

- B. AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA VERSO PAESI TERZI

*(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)*

1. L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti anti-sommossa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare delle beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei seguenti documenti:

- una fattura pro forma in duplice copia;
- eventualmente, documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

2. Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:

- a) cloroacetofenone (CN) (532-27-4);
- b) cianuro di bromobenzile (CA) (16532-79-9);
- c) O-clorobenzilidenemalononitrile (CS) (2698-41-1);
- d) dibenz (b,f) — 1,4 -oxazepine (CR) (12770-99-9);
- e) soluzioni contenenti:

- più del 3 % di CN, CS, CA o di loro miscele;
- più dell'1 % di CR;
- altre sostanze lacrimogene o irritanti ad effetto neutralizzante in una qualsiasi percentuale;

NB: i tenori indicati sono calcolati in massa rispetto all'insieme dei costituenti della soluzione.

- f) generatori aerosol contenenti le soluzioni di cui alla lettera e) e utilizzati per mantenere l'ordine pubblico;
  - g) tecnologie di produzione delle sostanze, soluzioni e generatori aerosol di cui sopra.
3. Sono esclusi dal presente avviso:
- a) generatori aerosol lacrimogeni per la difesa personale;
  - b) granate ad effetto esclusivamente lacrimogeno, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 70-575 del 3 luglio 1970, relativa alla riforma del regime applicabile agli esplosivi;
  - c) granate caratterizzate, oltre che dall'effetto lacrimogeno, da uno speciale effetto inabilitante o neutralizzante, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che stabilisce il regime applicabile ai materiali militari.

## 2 — Germania

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV) adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: [http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv\\_auszug.htm](http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm)) rilevano ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento:

- a) Articolo 5, comma 2, del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWV) per alcuni beni controllati soltanto a livello nazionale.

2A991 Componenti e sistemi idraulici, pneumatici, idropneumatici, elettropneumatici ed elettroidraulici per armi e sistemi d'armamenti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iraq.

2B909 Macchine per fluotornitura e macchine combinate per fluotornitura e tornitura in lastra, diverse da quelle di cui alle voci 2B009, 2B109 e 2B209, aventi tutte le seguenti caratteristiche, e componenti a queste specificamente destinati:

- a) che, in base alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere dotate di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back», e
- b) con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord o la Siria.

2B952 Le seguenti attrezzature utilizzabili nel trattamento di sostanze biologiche, diverse da quelle di cui alla voce 2B352, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

- a) fermentatori per la coltura di «microorganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;
- b) agitatori per fermentatori di cui alla voce 2B952a;

Nota tecnica: I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B993 Le seguenti attrezzature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e i componenti e gli accessori a queste specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o il Pakistan:

- a) attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);
- b) attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);
- c) attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

5A901 Trasmettitori dissimulati aventi la forma o l'apparenza di oggetti di uso quotidiano e quindi atti a sorvegliare segretamente conversazioni private.

5A911 Stazioni di base per «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

Nota tecnica: I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

5D911 «Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzazione» delle attrezzature di cui alla voce 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

9A991 I seguenti tipi di veicoli terrestri non rientranti nella parte I A:

a) rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli di cui alla parte I A, voce 006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'India, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota: Ai sensi della voce 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino.

b) altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: Le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

a) abilitazione al guado per profondità uguali o superiori a 1,2 m

b) supporti per fucili o altre armi

c) agganci per rete mimetica

d) botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole

e) smaltatura di tipo militare

f) ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO

Nota 2: La voce 9A991 non concerne i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

9A992 Autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1.000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord.

9A993 Elicotteri, sistemi per la trasmissione di potenza per elicotteri, motori a turbina a gas e motori ausiliari (APU) destinati ad elicotteri e componenti per questi specificamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

9A994 Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm<sup>3</sup> e fino a 600 cm<sup>3</sup>, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e componenti per questi espressamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o l'Iraq.

9E991 «Tecnologia», ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle attrezzature di cui alla voce 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

b) Articolo 5, lettera c), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera c), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

(1) I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte ad un uso finale militare e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K. Per uso finale militare si intende:

1. l'incorporazione nei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;
2. l'uso di attrezzature per la produzione, la verifica o l'analisi, e relativi componenti, al fine di sviluppare, produrre o mantenere i prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;
3. l'uso di prodotti non finiti in un impianto di produzione dei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL.

(2) L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati ad un uso finale militare ai sensi del primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

(3) Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1) e successive modifiche.

(4) Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

c) Articolo 5, lettera d), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera d), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

(1) I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte alla costruzione, al funzionamento o all'incorporazione in un impianto destinato a scopi nucleari ai sensi della categoria 0 della parte I, punto C, dell'elenco di cui all'allegato AL e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria.

(2) L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati a uno degli scopi di cui al primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

- (3) Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio.
- (4) Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.
- d) Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

#### Articolo 2 AWG

#### Natura e portata delle restrizioni e degli obblighi di fare

- (2) Il ministero federale dell'Economia e del Lavoro, d'intesa con il ministero degli Affari esteri e il ministero federale delle Finanze, può disporre restrizioni ai negozi giuridici o agli atti di commercio estero al fine di prevenire la messa in pericolo, nel caso concreto, dei beni giuridici di cui all'articolo 7, primo comma. Per quanto concerne le misure inerenti alla circolazione di capitali e alle operazioni di pagamento, nonché al commercio in valori esteri o in oro è inoltre necessario l'accordo della Banca centrale tedesca. Qualora la restrizione non venga disposta con regolamento, la misura perde efficacia decorsi sei mesi dalla sua istituzione.

### 3) **Regno Unito**

I beni controllati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, sono elencati nella tabella 1, parte II, e nella tabella 2 dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Si fornisce in appresso una breve sintesi delle relative voci.

#### Tabella 1, parte II:

PL8001 — Beni e tecnologia connessi agli esplosivi

#### Tabella 2:

PL9001 — Esportazione vietata per tutte le destinazioni all'esterno della CE:

Dispositivi portatili per la difesa personale somministranti sostanze invalidanti, e componenti a questi specificamente destinati.

PL9002 — Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

Materiali energetici e miscele contenenti uno o più di tali materiali.

PL9003 — Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

Vaccini per la protezione contro:

- a. bacillus anthracis;
- b. botulinum toxin.

PL9004 — Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

Americio -241, -242m o -243, precedentemente separati, in qualsiasi forma

Nota: La voce PL9004 non concerne i beni con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g.

PL9005 — Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

- a. attrezzature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e componenti a queste specificamente destinati;
- b. tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9005a.

- PL9008 — Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:
- a. navi e imbarcazioni gonfiabili e relative apparecchiature e componenti;
  - b. software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a;
  - c. tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a o PL9008b.
- PL9009 — Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:
- a. i seguenti tipi di aeromobili e relative apparecchiature e componenti, diversi da quelli di cui alla voce ML10 della parte I della tabella 1 o di cui all'allegato I del regolamento:
    1. aeromobili con peso massimo uguale o superiore a 390 kg;
    2. i seguenti tipi di apparecchiature e componenti per gli aeromobili della voce PL9009a1:
      - a. strutture e componenti cellulari;
      - b. motori per aeromobili e componenti a questi specificamente destinati;
      - c. apparecchiature avioniche e di navigazione e componenti a queste specificamente destinati;
      - d. carrelli d'atterraggio e componenti a questi specificamente destinati, e pneumatici per aeromobili;
  - b. aeromobili o paracaduti governabili aventi un peso totale massimo inferiore a 390 kg.

Tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9009a o PL9009b.

I particolari dell'attuazione dell'articolo 5 sono pubblicati nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Essi sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: <http://www.dti.gov.uk/export.control>.

## II. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)

Le informazioni, periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG TRADE:

<http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/contacts.htm>

### 1) Austria

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung C 2/3 «Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use); Wassenaar Arrangement»  
Ministry for Economic Affairs & Labour, Division for Dual-Use and Wassenaar Arrangement (C2/3)  
AT-10100 Wien, Stubenring 1  
Mr. Werner Haider  
Tel. (43-1) 711 002 335  
Fax (43-1) 711 008 366  
E-mail: [werner.haider@bmwa.gv.at](mailto:werner.haider@bmwa.gv.at)  
Website: <http://www.bmwa.gv.at/>

**2) Belgio**

*Per la regione Bruxelles-Capitale:*

Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques (A.R.E.) Service Licences  
Mr Cédric Bellemans  
Rue Général Leman 60, BE-1040 Bruxelles  
Tel. (32-2) 206 58 05  
Fax (32-2) 230 96 24  
E-mail: michel.moreels@mineco.fgov.be  
Website: <http://www.mineco.fgov.be/>

*Per la regione Vallonia:*

Ministère de la région Wallonne, Direction Générale Économie et Emploi, Direction gestion des licences  
Mr. Michel Moreels  
Ch. de Louvain 14, BE-5000 Namur  
Tel. (32-81) 64 97 51  
Fax (31-81) 64 97 59/60  
E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

*Per la regione Fiandre:*

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Buitenlands Beleid, Cel Wapenexport  
Mevr. Brigitte Mouligneau  
Boudewijnlaan 30, BE-1000 Brussel  
Tel. (32-2) 553 59 28  
Fax (32-2) 553 60 37  
E-mail: brigitte.mouligneau@coo.vlaanderen.be

**3) Cipro**

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
Ministry of Commerce, Industry and Tourism  
6, Andrea Araouzou, CY-1421 Nicosia, Cyprus  
Tel. (357) 22 867 100  
Fax (357) 22 375 120, 22 375 443  
E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy

**4) Repubblica ceca**

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa  
Ministry of Industry and Trade, Licensing Office  
Na Františku 32, CZ-110 15 Praha 1  
Tel. (420) 224 228 955  
Fax (420) 224 221 811 or (420) 224 214 558  
Website: <http://www.mpo.cz/>

**5) Danimarca**

Erhvervs- og Byggestyrelsen  
National Agency for Enterprise and Construction  
Langelinie Allé 17, DK-2100 København  
Tel. (45) 35 46 62 95  
Fax (45) 35 46 60 61  
E-mail: ebst@ebst.dk  
Website: <http://www.ebst.dk/>  
<http://www.naec.dk/expcontrengversion/0/30/0>

**6) Estonia**

Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium  
Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs  
Islandi väljak 1, EE-15049 Tallinn  
Tel. (372) 6317 200  
Fax (372) 6317 288  
E-mail: stratkom@vm.ee

**7) Finlandia**

In appresso sono indicate le diverse autorità competenti in funzione della natura dei beni a duplice uso in questione. Autorità finlandesi competenti per il rilascio delle licenze di esportazione per i beni a duplice uso:

*Per tutte le merci di cui all'allegato I, escluse quelle della categoria O:*

Ministry for Foreign Affairs, Department for External Economic Relations  
PO Box 176, FI-00161 Helsinki  
Tel. (358-9) 16 05 54 87 or 16 05 54 89  
Fax (358-9) 16 05 50 70  
Website: <http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/>

*Per le merci della categoria O:*

Ministry of Trade and Industry, Energy Department  
PO Box 32, FI-00023 Government  
Tel. (358-9) 160 01  
Fax (358-9) 16 06 26 64  
E-mail: [kirjaamo@ktm.fi](mailto:kirjaamo@ktm.fi) or [kim.fyhr@ktm.fi](mailto:kim.fyhr@ktm.fi)

o

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)  
PO Box 14, FI-00881 Helsinki  
Tel. (358-9) 75 98 81  
Fax (358-9) 75 98 86 70  
E-mail: [stuk@stuk.fi](mailto:stuk@stuk.fi)

**8) Francia**

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; Direction générale des douanes et droits indirects, Service des titres du commerce extérieur (SETICE)  
8, rue de la Tour des Dames, FR-75436 Paris cedex 09  
Tel. (33) 155 07 46 73/-46 42/ -48 64/ -47 64  
Fax (33) 155 07 46 67/-46 91  
E-mail: [dg-setice@douane.finances.gouv.fr](mailto:dg-setice@douane.finances.gouv.fr)  
Website: <http://www.douane.gouv.fr/>

**9) Germania**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]  
Frankfurter Str. 29-35, DE-65760 Eschborn  
Tel. (49) 6196 908 344  
Fax (49) 6196 908 916  
E-mail: [georg.pietsche@bafa.bund.de](mailto:georg.pietsche@bafa.bund.de)  
<http://www.bafa.de/>  
<http://www.ausfuhrkontrolle.de/>

**10) Grecia**

Ministry of Economy and Finance, General Directorate of policy, planning and implementation, Directorate of International Economic issues, Export Unit  
Postadres: Kornarou 1 str., EL-105 63 Athens  
Director: Anna Banou, Tel: (30) 210 328 60 21  
Head of Dept: Dimitrios Anestis, Tel: (30) 210 328 60 47  
License Officer: Eleni Kondyli  
Tel. (30) 210 328 60 57  
Fax (30) 210 328 60 94  
E-mail: [e3c@mnec.gr](mailto:e3c@mnec.gr)

**11) Ungheria**

Hungarian Trade Licensing Office (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)  
Margit krt. 85, HU-1024 Budapest  
Tel. (361) 336 74 16  
Fax (361) 336 74 15  
E-mail: [eei@mkeh.hu](mailto:eei@mkeh.hu)  
Website: <http://www.mkeh.hu/>

**12) Irlanda**

The Department of Enterprise, Trade and Employment  
Earlsfort Centre, Hatch Street, IE-Dublin 2  
Tel. (353) 1 631 21 21  
Fax (353) 1 631 25 62  
Website: <http://www.entemp.ie/>

**13) Italia**

Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per la politica commerciale  
Ministry of Productive Activities, Direction General for Trade Policy  
Viale Boston, 25  
IT-00144 Roma  
Tel. (39-06) 59 93 25 68  
Fax (39-06) 59 64 75 06  
E-mail: [polcom4@mincomes.it](mailto:polcom4@mincomes.it)

**14) Lettonia**

Ārlietu ministrija, Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa  
Ministry of Foreign Affairs, division of Export Control of Strategic Goods  
Tel. (371) 703 94 28  
Fax (371) 703 94 29  
Website: <http://www.mfa.gov.lv/>

**15) Lituania**

Ūkio ministerija, Strateginių prekių eksporto kontrolės skyrius  
Ministry of Economy, Division of Export Control of Strategic Goods  
Gedimino 38/2 LT-01104 Vilnius  
Tel. (370-5) 262 30 85  
Fax (370-5) 262 39 74  
E-mail: [spek@ukmin.lt](mailto:spek@ukmin.lt)  
Website: <http://www.ukmin.lt/>

**16) Lussemburgo**

Ministère de l'Économie et du Commerce Extérieur, Office des Licences/contrôles à l'exportation  
BP 113, LU-2011 Luxembourg  
Tel. (352) 478 23 70  
Fax (352) 46 61 38  
E-mail: [office.licences@mae.etat.lu](mailto:office.licences@mae.etat.lu)

**17) Malta**

L'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze di esportazione ai sensi dei regolamenti in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni) (decreto n. 414 del 2004) è la seguente:  
Trade Services Directorate, Commerce Division  
Lascaris, MT-Valletta CMR 02  
Tel. (356) 2124 2270  
Fax (356) 2125 1515  
Website: [http://www.mcmp.gov.mt/commerce\\_trade03.asp](http://www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp)

**18) Paesi Bassi**

Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)  
Customs division North/Central Office for Im- en Export  
Postbus 30003, NL-9700 RD Groningen  
Tel. (31-50) 52 326 00  
Fax (31-50) 52 321 83  
E-mail: [cdiu.sgs@tiscali-business.nl](mailto:cdiu.sgs@tiscali-business.nl)  
Website: [www.exportcontrole.ez.nl](http://www.exportcontrole.ez.nl)

**19) Polonia**

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Kontroli Eksportu  
Ministry of Economic Affairs and Labour, Department of Export Control  
Plac Trzech Krzyży 3/5, PL-00-950 Warszawa  
Tel. (48-22) 621 67 36  
Fax (48-22) 693 40 33  
E-mail: doecmoe@mg.gov.pl  
Website: <http://dke.mg.gov.pl>

**20) Portogallo**

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo  
(General Directorate of Customs and Excises)  
Rua Terreiro do Trigo, PT-1049-060 Lisboa

**21) Slovacchia**

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi, Ministerstvo hospodárstva  
Department of Trade with sensitive goods, Ministry of Economy  
Mierová 19, SK-81 511 Bratislava  
Mr František Babuška  
Tel. (421) 2 48 54 21 83  
Fax (421) 2 43 42 39 15  
E-mail: babuska@economy.gov.sk

**22) Slovenia**

Ministrstvo za gospodarstvo  
Ministry of Economy  
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana  
Tel. (386-1) 478 36 77 (35 42)  
Fax (386-1) 478 36 11  
E-mail: gp.mg@gov.si  
Website: <http://www.mg-rs.si/>

**23) Spagna**

Il Segretariato generale per il commercio estero, il dipartimento dogane e il ministero degli Affari esteri sono le autorità competenti per la concessione delle licenze.  
Secretaría General de Comercio Exterior (General Secretariat for Foreign Trade)  
Departamento de Aduanas (Customs Department)  
Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Ministry)  
Mr Antonio Segura Álvarez, Ministerio de Economía  
Paseo de la Castellana 162, 7ª, ES-28046 Madrid  
Tel. (34) 91 583 52 84  
Fax (34) 91 583 56 19  
E-mail: Antonio.Segura@sscc.mcx.es  
Website: <http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/>

**24) Svezia**

Inspektionen för strategiska produkter  
National Inspectorate of Strategic Products  
Klarabergsviadukten 90, Box 70252, SE-107 22 Stockholm  
Tel. (46) 8 466 31 00  
Fax (46) 8 420 31 00  
E-mail: isp@isp.se  
Website: <http://www.isp.se/>

**25) Regno Unito**

Department of Trade and Industry, Export Control Organisation  
Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, UK-London SW1E 6SW  
Contact point: Mr Melvyn Tompkins  
Tel. (44-207) 215 86 69  
Fax (44-207) 215 45 29  
E-mail: Melvyn.Tompkins@dti.gsi.gov.uk  
Website: [www.dti.gov.uk/export.control](http://www.dti.gov.uk/export.control)

### III. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità doganali d'esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali appositamente abilitati.

#### 1) Polonia

Decreto del ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004 che modifica il decreto relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 283, punto 2829).

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della legge 29 novembre 2000 relativa agli scambi con l'estero di merci, tecnologie e servizi di interesse strategico per la sicurezza dello Stato, nonché per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (G.U. n. 229 del 2004, punto 2315), si decide quanto segue:

§1. L'allegato del decreto del ministro delle Finanze del 15 aprile 2004 relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 82, punto 749) è sostituito dall'allegato del presente decreto.

§2. Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Elenco degli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (\*)

N.	Direzione, Ufficio, Antenna	Codice d'identificazione dell'antenna
1	2	3
<b>I</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁA PODLASKA</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Biała Podlaska</b>	
a	Antenna di Biała Podlaska	301010
b	Antenna di Małaszewicze	301020
c	Antenna di Koroszczyn	301040
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Lublino</b>	
a	Antenna di Lublino	302010
b	Antenna di Puławy	302020
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Zamość</b>	
a	Antenna di Zamość	303010
b	Antenna di Hrebenne	303020
c	Antenna di Hrubieszów	303030
d	Antenna di Chełm	303050
e	Antenna di Dorohusk	303060
f	Antenna stradale di Dorohusk	303070
<b>II</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁYSTOK</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Białystok</b>	
a	Antenna di Białystok	311010
b	Antenna ferroviaria di Kuźnica	311020
c	Antenna stradale di Kuźnica	311030
d	Antenna di Czeremcha	311040
e	Antenna di Siemianówka	311050
f	Antenna di Bobrowniki	311070
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Łomża</b>	
a	Antenna di Łomża	312010
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Suwałki</b>	
a	Antenna di Suwałki	313010

N.	Direzione, Ufficio, Antenna	Codice d'identificazione dell'antenna
1	2	3
<b>III DIREZIONE DELLE DOGANE DI GDYNIA</b>		
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Gdynia</b>	
a	Antenna di Gdynia «Basen V»	321010
b	Antenna di Gdynia «Dworzec Morski»	321020
c	Antenna di Gdynia «Baza Kontenerowa»	321030
d	Antenna postale di Gdynia	321040
e	Antenna di Gdynia «Basen IV»	321050
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Gdańsk</b>	
a	Antenna di Gdańsk «Opłotki»	322010
b	Antenna di Gdańsk «Nabrzeże Wiślane»	322020
c	Antenna di Gdańsk «Basen im. Władysława IV»	322030
d	Antenna di Gdańsk «Port Północny»	322040
e	Antenna aeroportuale di Gdańsk-Rębiechowo	322050
f	Antenna di Kwidzyn	322070
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Słupsk</b>	
a	Antenna di Słupsk	323010
<b>IV DIREZIONE DELLE DOGANE DI KATOWICE</b>		
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Katowice</b>	
a	Antenna di Katowice	331010
b	Antenna di Tychy	331020
c	Antenna di Dąbrowa Górnicza	331030
d	Antenna aeroportuale di Katowice-Pyrzowice	331040
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Gliwice</b>	
a	Antenna di Gliwice	332010
b	Antenna di Bytom	332020
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Częstochowa</b>	
a	Antenna di Częstochowa	333010
<b>4</b>	<b>Ufficio doganale di Cieszyn</b>	
a	Antenna di Cieszyn	334010
b	Antenna di Zebrzydowice	334020
<b>5</b>	<b>Ufficio doganale di Bielsko-Biała</b>	
a	Antenna di Czechowice-Dziedzice	335010
<b>V DIREZIONE DELLE DOGANE DI CRACOVIA</b>		
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Cracovia</b>	
a	Antenna Cracovia I	351010
b	Antenna Cracovia II	351020
c	Antenna aeroporto di Kraków-Balice	351030
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Nowy Targ</b>	
a	Antenna di Nowy Targ	352010
b	Antenna di Andrychów	352020
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Nowy Sącz</b>	
a	Antenna di Nowy Sącz	353010
b	Antenna di Muszyna	353020
c	Antenna di Tarnów	353030
<b>4</b>	<b>Ufficio doganale di Kielce</b>	
a	Antenna di Kielce	354010
b	Antenna di Starachowice	354020

N.	Direzione, Ufficio, Antenna	Codice d'identificazione dell'antenna
1	2	3
<b>VI</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI ŁÓDŹ</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Łódź I</b>	
a	Antenna di Łódź I	361010
b	Antenna di Pabianice	361020
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Łódź II</b>	
a	Antenna di Łódź II	362010
b	Antenna di Kutno	362030
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Piotrków Trybunalski</b>	
a	Antenna di Piotrków Trybunalski	363010
<b>VII</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI OLSZTYN</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Olsztyn</b>	
a	Antenna di Olsztyn	371010
b	Antenna di Bezledy	371030
c	Antenna di Elk	371050
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Elbląg</b>	
a	Antenna di Braniewo	372020
b	Antenna di Iława	372040
<b>VIII</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI OPOLE</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Opole</b>	
a	Antenna di Opole	381010
b	Antenna di Kędzierzyn-Koźle	381030
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Nysa</b>	
a	Antenna di Nysa	382010
<b>IX</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI POZNAŃ</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Poznań</b>	
a	Antenna di Poznań	391010
b	Antenna di Poznań «MTP»	391020
c	Antenna aeroporto di Poznań-Ławica	391030
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Piła</b>	
a	Antenna di Piła	392010
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Leszno</b>	
a	Antenna di Leszno	393010
b	Antenna di Nowy Tomyśl	393020
<b>4</b>	<b>Ufficio doganale di Kalisz</b>	
a	Antenna di Kalisz	394010
<b>X</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI PRZEMYŚL</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Przemyśl</b>	
a	Antenna di Przemyśl	401010
b	Antenna di Medyka	401030
c	Antenna di Medyka — Żurawica	401040
d	Antenna di Korczowa	401060
e	Antenna di Werchrata	401070
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Rzeszów</b>	
a	Antenna di Rzeszów	402010
b	Antenna aeroporto di Rzeszów-Jasionka	402020

N.	Direzione, Ufficio, Antenna	Codice d'identificazione dell'antenna
1	2	3
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Stalowa Wola</b>	
a	Antenna di Stalowa Wola	403010
b	Antenna di Mielec	403020
<b>4</b>	Ufficio doganale di Krosno	
a	Antenna di Krosno	404010
<b>XI</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI RZEPIN</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Zielona Góra</b>	
a	Antenna di Zielona Góra	411010
b	Antenna di Olszyna	411020
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Gorzów Wielkopolski</b>	
a	Antenna di Gorzów Wielkopolski	412010
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Świecko</b>	
a	Antenna di Świecko	413010
b	Antenna di Rzepin	413020
<b>XII</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI SZCZECIN</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Szczecin</b>	
a	Antenna di Szczecin	421010
b	Antenna di Szczecin «Nabrzeże Łasztownia»	421030
c	Antenna aeroporto di Szczecin-Goleniów	421050
d	Antenna di Stargard Szczeciński	421060
e	Antenna di Kołbaskowo	421070
f	Antenna di Świnoujście	421080
g	Antenna di Lubieszyn	421090
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Koszalin</b>	
a	Antenna di Koszalin	422010
b	Antenna di Kołobrzeg	422020
c	Antenna di Szczecinek	422030
<b>XIII</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI TORUŃ</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Bydgoszcz</b>	
a	Antenna di Bydgoszcz II	431020
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Toruń</b>	
a	Antenna di Toruń	432010
b	Antenna di Włocławek	432030
c	Antenna di Grudziądz	432040
<b>XIV</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI VARSAVIA</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Varsavia I</b>	
a	Antenna di Varsavia IV	441040
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Varsavia II</b>	
a	Antenna di Varsavia VI	442020
<b>3</b>	<b>Antenna di Varsavia III «Port Lotniczy»</b>	
a	Antenna di Varsavia «Osobowy»	443010
b	Antenna di Varsavia «Towarowy I»	443020
c	Antenna di Varsavia «Towarowy II»	443030
d	Antenna di Varsavia «Towarowy III»	443040
<b>4</b>	<b>Ufficio doganale di Radom</b>	
a	Antenna di Radom	444010

N.	Direzione, Ufficio, Antenna	Codice d'identificazione dell'antenna
1	2	3
<b>5</b>	<b>Ufficio doganale di Pruszków</b>	
a	Antenna di Pruszków I	445010
b	Antenna di Błonie	445030
<b>6</b>	<b>Ufficio doganale di Ciechanów</b>	
a	Antenna di Ciechanów	447010
<b>XV</b>	<b>DIREZIONE DELLE DOGANE DI WROCLAW</b>	
<b>1</b>	<b>Ufficio doganale di Wrocław</b>	
a	Antenna di Wrocław I	451010
b	Antenna aeroporto di Wrocław-Strachowice	451030
<b>2</b>	<b>Ufficio doganale di Legnica</b>	
a	Antenna di Legnica	452010
<b>3</b>	<b>Ufficio doganale di Zgorzelec</b>	
a	Antenna di Jędrzychowice	453010
b	Antenna di Jelenia Góra	453020
<b>4</b>	<b>Ufficio doganale di Wałbrzych</b>	
a	Antenna di Wałbrzych	454010
b	Antenna di Kudowia-Zdrój	454020
c	Antenna di Międzyzlesie	454030

(\*) Escluse le dipendenze riconosciute e designate.

## 2) Lituania

L'elenco degli uffici doganali regionali della Repubblica di Lituania per i beni strategici è stato approvato dal direttore generale del dipartimento delle dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 1B-756 del 30 luglio 2004 (Valstybės žinios (Gazzetta ufficiale), 2004, n. 125-4527) e può essere consultato sul sito web del ministero dell'Economia:

<http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/>

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ATTRAVERSO LE QUALI SI EFFETTUANO L'ESPORTAZIONE FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ, L'IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ O IL TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE MERCI STRATEGICHE

### 1. Vilnius customs district:

- 1.1. Vilnius airport post, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/ LTVA1000).
- 1.2. Vilnius post office post, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/ LTVP1000).
- 1.3. Kena railway post, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/ LTVG1000).
- 1.4. Vaidotai railway post, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/ LTVG2000).
- 1.5. Medininkai road post, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/ LTVK2000).
- 1.6. Šalčininkai road post, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/ LTVK3000).
- 1.7. Vilnius-Kirtimai cargo post, Metalų g. 2a, Vilnius (VR30/ LTVR3000).
- 1.8. Vilnius-Savanoriai cargo post, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000).

### 2. Kaunas customs district:

- 2.1. Kaunas airport post, Karmėlava, Kauno r. (KA10/ LTKA1000).
- 2.2. Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g.4, Kybartai, Vilkaviškio r. (KG30/ LTKG3000).

2.3. Kybartai road post, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/ LTKK2000).

2.4. Kaunas-centre cargo post, Jovarių g. 3, Kaunas (KR10/ LTKR1000).

3. **Klaipėda customs district:**

3.1. Palanga airport post, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/ LTLA1000).

3.2. Panemunė road post, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/ LTLK4000).

3.3. Klaipėda cargo post, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/ LTLR1000).

3.4. Malkai seaport post, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/ LTLU9000).

3.5. Molas seaport post, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/ LTLUA000).

3.6. Pilis seaport post, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/ LTLUB000).

4. **Šiauliai customs district:**

4.1. Šiauliai airport post, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/ LTSA1000).

4.2. Radviliškis railway post, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/ LTSG3000).

4.3. Šiauliai cargo post, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/ LTSR1000).

5. **Panevėžis customs district:**

5.1. Panevėžis cargo post, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/ LTPR2000).

5.2. Utena cargo post, Pramonės g. 5, Utena (PR40/ LTPR4000).

IV. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, gli Stati membri che hanno imposto un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non elencati nell'allegato IV del regolamento (all'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente sul mercato unico) devono informarne la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Soltanto Cipro, la Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.

1) **Cipro**

Ai sensi del decreto ministeriale 600/2004, per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso diversi da quelli elencati all'allegato IV può essere necessaria una licenza, qualora all'esportatore sia noto che la destinazione finale di tali beni si trovi all'esterno dell'Unione europea e vi sia il sospetto che detti beni possano essere usati per produrre, installare o rilevare armi di distruzione di massa.

2) **Francia**

Per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso inclusi nell'allegato IV del regolamento è necessaria una licenza. Formalità particolari sono previste per il trasferimento dei sistemi crittografici di cui all'allegato I, categoria 5, parte 2, del regolamento (cfr. articolo 18 del decreto del 13 dicembre 2001, relativo al controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e al trasferimento negli Stati membri della Comunità europea di beni e tecnologie a duplice uso).

3) **Germania**

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: [http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv\\_auszug.htm](http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm)) sono rilevanti in questo contesto:

Articolo 7, comma 2, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

L'articolo 7, comma 2, può riferirsi a tutti i prodotti compresi nell'allegato I e a quelli elencati a livello nazionale (voci 900).

Articolo 7, comma 3, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

Articolo 7, comma 4, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

#### 4) Polonia

Ai sensi della legge del 29 novembre 2000 sul *commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale*, le importazioni di prodotti a duplice uso definiti nella

— parte 1: «Telecomunicazioni» 5A001a e 5A001b4,

— parte 2: «Sicurezza dell'informazione» della categoria 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio (modificato)

sono controllate dall'autorità di controllo delle importazioni, l'Agenzia per la sicurezza interna.

Le persone fisiche o giuridiche possono importare prodotti a duplice uso inclusi nel suddetto elenco presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo delle importazioni nella quale dichiarano di voler importare tali prodotti nel territorio della Repubblica di Polonia.

Questa normativa è stata adottata per motivi di sicurezza dello Stato.

#### 5) Regno Unito

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre controlli per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di altri prodotti a duplice uso (diversi da quelli inclusi nell'allegato IV) se, salvo il rispetto di determinate disposizioni, al momento del trasferimento è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova all'esterno della Comunità.

Il Regno Unito ha recepito tale clausola nella legislazione interna, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato.

Ai sensi di tale ordinanza il Regno Unito può controllare qualsiasi bene incluso nell'allegato I ma non nell'allegato IV del regolamento, qualsiasi bene specificato all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento e qualsiasi bene disciplinato a livello nazionale ai sensi della tabella 2 dell'ordinanza (**cf. i beni specificati al citato articolo 5**), esportato o trasferito in un altro Stato membro, se al momento dell'esportazione/trasferimento è noto che la destinazione finale del bene/software o tecnologia si trova al di fuori della Comunità e il bene/software o tecnologia non deve essere sottoposto a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale deve essere esportato/trasferito.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

<http://www.dti.gov.uk/export.control>

La normativa in materia consiste nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato, accessibile sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

<http://www.dti.gov.uk/export.control>

---

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

(2005/C 270/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS60/04		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Area del Galles occidentale e Valleys, facente parte dell'Obiettivo 1		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Telynu Teifi		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11. Section 2 of the Local Government Act 2000		
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	0,83 milioni di GBP
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 10.6.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.9.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		No
	Aiuto limitato a settori specifici		Sì
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	Oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere (manifattura di arpe)		Sì
	— Tutti i servizi		
	Oppure		
	Servizi di trasporto marittimo		
	Altri servizi di trasporto		
Servizi finanziari			
Altri servizi			

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Welsh European Funding Office		
	Indirizzo: Cwm Cynon Business Park UK-Mountain Ash CF45 4ER		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	n.a.	
Numero dell'aiuto	XS 117/03		
Stato membro	Germania		
Regione	Turingia (comune di Gera)		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva sugli aiuti		
Base giuridica	Gemeinschaftsinitiative URBAN II Gera gemäß Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1) sowie Operationelles Programm CCI N° 2000.DE.16.0.PC.104; Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	0,5 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dal 31.10.2003		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle piccole e medie imprese	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		Si

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Comune di Gera Referat Wirtschaftsförderung Marketing		
	Indirizzo: Kornmarkt 12 DE-07545 Gera  Altre informazioni: TROJE Beratung GmbH Hermann-Elflein-Straße 18 A, DE-14467 Potsdam Sig. Jentzsch Tel. 0331/28147-0 Fax 0331/28147-28 E-Mail: info@troje.de		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	Si	
Numero dell'aiuto	XS 146/03		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Inghilterra nord orientale		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Milieu Developments Ltd — Selling Capacity in the North East		
Base giuridica	Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	GBP 940 000
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere da 28/11/2003		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat</p> <hr/> <p>Indirizzo: Wellbar House Gallowgate UK-Newcastle upon Tyne NE1 4TD</p>	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	<p>Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:</p> <p>a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,</li> <li>— nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure</li> </ul> <p>b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.</p>	NA

**Avviso di scadenza di misure antidumping**

(2005/C 270/10)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza <sup>(1)</sup> non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(2)</sup> del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Bilance elettroniche	Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 692/2005 (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 1)	1.12.2005

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 2.3.2005, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

## Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 270/11)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 <sup>(1)</sup> del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

### 2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

### 3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles <sup>(2)</sup> in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Cavi di acciaio	Russia Thailandia Turchia	Dazio anti-dumping	Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1)	5.8.2006
	Russia Thailandia	Impegni	Decisione 2001/602/CE della Commissione (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47)	5.8.2006

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> telefax (32-2) 295 65 05.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2005/C 270/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT55/04			
Stato membro	Regno Unito			
Regione	Inghilterra nord-occidentale			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Training Support for BAE Systems Marine Submarines			
Base giuridica	Regional Development Agencies Act 1998			
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale		
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	435 000 GBP	per oltre 2 anni
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si		
Data di applicazione	Dall'1.7.2004			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.3.2006			
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si		
	Formazione specifica	No		
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	No		
	Aiuto limitato a settori specifici:	Si		
	— Agricoltura			
	— Pesca e acquacoltura			
	— Miniere di carbone			
	— Industria manifatturiera			
	Oppure			
	Siderurgia			
	Cantieri navali (Navi da guerra)	Si		
	Fibre sintetiche			
	Industria automobilistica			
	Altre industrie manifatturiere			
	— Tutti i servizi			
	Oppure			
	Servizi di trasporto marittimo			
	Altri servizi di trasporto			
Servizi finanziari				
Altri servizi				

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome Northwest Development Agency		
	Indirizzo: Renaissance House, PO Box 37, Centre Park, Warrington, Cheshire, England WA1 1XB		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	
Numero dell'aiuto	XT40/03		
Stato membro	Belgio		
Regione	Fiandre		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV Vaardijkstraat 5 BE-8200 BRUGGE		
Base giuridica	Besluit van de Vlaamse regering van 04/07/2003		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	0,9 milioni di EUR
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento	Si	
Data di applicazione	4.7.2003		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2004		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	No	
	Aiuto limitato a settori specifici:	Pratica ad hoc	
	— Agricoltura		
	— Pesca e acquacoltura		
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	oppure		
	— Siderurgia		
	— Cantieri navali		
	— Fibre sintetiche		
	— Industria automobilistica		
	— Altre industrie manifatturiere	Fabbricazione materiale rotabile per ferrovie e tranvie	
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	— Servizi di trasporto marittimo		
— Altri servizi di trasporto			
— Servizi finanziari			
— Altri servizi			

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento  La misura esclude l'erogazione di aiuto o ne prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR	Sì

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2005/C 270/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione:** 23.8.2005

**Stato Membro:** Germania (Bayern)

**Numero dell'aiuto:** N 212/2005

**Titolo nella lingua originale:** Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung»

**Obiettivo:** Ricerca e sviluppo — Tutti i settori

**Base giuridica:** Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHo); — Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung» — Programmbeschreibung

**Stanziamiento:** Spesa annuale prevista:

2005: 2 500 000 EUR

2006-2010: 5 000 000 EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 27 500 000 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 100 %

**Durata:** 31.12.2010

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/)

**Data di adozione:** 29.9.2005

**Stato Membro:** Italia

**Numero dell'aiuto:** N 336/2005

**Titolo nella lingua originale:** Fondimpresa/Finmeccanica — Programma formativo «Innovare per competere»

**Obiettivo:** Formazione — Industria manifatturiera

**Base giuridica:** Reg. (CE) 69/01; art. 118 L. 388/2000; art. 48 L. 289/2002; Decreto Min. Lavoro 23 aprile 2003; DM 148 del 24.6.2003; DM 351 del 25.11.2003

**Importo totale dell'aiuto previsto:** 1 600 000 EUR

**Durata:** 1.4.2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/)

**Data di adozione della decisione:** 28.10.2004

**Stato membro:** Repubblica di Slovenia

**N. dell'aiuto:** N 297/2004

**Titolo:** Aiuto nel settore della pesca

**Obiettivo:** Indennizzo dei danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

**Fondamento giuridico:** Člen 4(a) Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006

Zakon o morskem ribištvu (UL RS, št. 58/02)

**Stanziamiento:** 35 200 000 SIT

**Intensità od importo dell'aiuto:** Intensità fino al 100 %

**Durata:** 1 anno

**Altre informazioni:** Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/)

**Data di adozione:** 6.9.2005

**Numero dell'aiuto:** N 564 B/2004

**Stato Membro:** Austria [Niederösterreich]

**Titolo nella lingua originale:** Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden

**Base giuridica:**

Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996

**Obiettivo:** Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

**Importo totale dell'aiuto previsto:** Ad hoc

**Intensità d'aiuto massima:** 70 %

**Durata:** Illimitata

**Altre informazioni:** Regime di aiuto — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/)

**Data della decisione:** 14.6.2005

**Stato membro:** Svezia

**Aiuto n.:** NN 51/2005 (proroga dell'aiuto N 748/99)

**Denominazione:** Aiuto di Stato in favore della produzione cinematografica e di attività in campo cinematografico in Svezia (Accordo dell'Istituto svedese per la cinematografia)

**Obiettivo:** Settore audiovisivo

**Base giuridica:** 2000-års filmavtal

**Stanziamiento:** 28,8 milioni di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Sovvenzioni a concorrenza del 50 % del budget totale di produzione

**Durata:** 1° gennaio — 31 dicembre 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/)

---

**AIUTO DI STATO****(Articoli 87, 88 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea)****Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati****Aiuto di Stato n. C 10/2000 (ex NN 112/99 e ex N 141/99)****Aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau (Sassonia) — Germania**

(2005/C 270/14)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Con lettera del 14.12.2000, che si riporta di seguito, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

## TESTO DELLA LETTERA

- «1. Con lettera del 24 febbraio 1999, pervenuta il 26 febbraio 1999, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau AG registrato con il n. N 141/99.
2. Già nel 1997 la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione a favore della predetta impresa <sup>(1)</sup>. L'aiuto notificato nel 1999 è stato considerato alla stregua di una modifica del piano di ristrutturazione iniziale.
3. Il 25 marzo 1999 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Il termine per la risposta è stato prorogato prima al 7 maggio e successivamente al 5 giugno 1999. Le informazioni richieste sono state trasmesse con lettere del 7 e del 21 giugno 1999, dell'8, del 12 e del 13 luglio 1999. Il 20 luglio 1999 si è tenuta una riunione con i rappresentanti del governo federale per un ulteriore esame del caso. Altri dettagli sono stati comunicati alla Commissione con lettere del 2 e del 26 agosto 1999.
4. Con lettera del 19 agosto 1999 (registrata il 27 agosto 1999) la Commissione è stata informata del pagamento di una parte del pacchetto di aiuti notificato, nonché di ulteriori misure di aiuto. Il caso è stato pertanto registrato come aiuto non notificato con il numero NN 112/1999. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 7, del 12 e del 26 ottobre 1999, e del 12 novembre 1999. Il 27 dicembre 1999 il governo federale ha comunicato che il 10 dicembre 1999 l'impresa aveva presentato domanda di fallimento, e ha ritirato la notificazione.
5. Dato che le informazioni disponibili lasciavano presumere che le misure di aiuto erano state in parte già realizzate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>.
6. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto. Le osservazioni del Regno Unito sono pervenute alla Commissione per il tramite della relativa Rappresentanza permanente presso la UE. Le osservazioni del Regno Unito sono state trasmesse alla Germania, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in proposito.
7. I commenti della Germania sono pervenuti il 27 luglio 2000. Nella lettera veniva spiegato che alla fine non era stato erogato nessun nuovo aiuto e che l'aiuto autorizzato dalla Commissione nel 1997 era confluito nella massa fallimentare.
8. La Commissione prende atto che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup> lo Stato membro interessato può ritirare la notificazione prima che la Commissione abbia adottato una decisione sul caso. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
9. Pertanto, la Commissione decide di chiudere il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e prende atto che l'aiuto in oggetto non è stato mai erogato e che la Repubblica federale di Germania ha ritirato la notificazione».

<sup>(1)</sup> GU C 58 del 24.2.1998.

<sup>(2)</sup> GU C 110 del 15.4.2000.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. COMP/M.3964 — Berkshire Hathaway/MEHC)**

(2005/C 270/15)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 20/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3964. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)**

(2005/C 270/16)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 19/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3784. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso n. COMP/M.3972 — TRW Automotive/Dalphi Metal España)**

(2005/C 270/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3972. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert)**

(2005/C 270/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3933. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Programma di lavoro AGIS 2006***(2005/C 270/19)*

Il testo integrale del programma di lavoro AGIS 2006 e degli inviti a presentare proposte è pubblicato nel sito internet JLS al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/justice\\_home/funding/agis/funding\\_agis\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm).

Termine per la presentazione delle proposte: 27 gennaio 2006

---

**RETTIFICHE****Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 262 del 21 ottobre 2005)*

(2005/C 270/20)

A pagina 5, primo caso, in corrispondenza di «Numero dell'aiuto»:

*anziché:* «N 292/2004»,

*leggi:* «N 292/2005».

---